



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 - www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it - cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

“INTERDIZIONE VEICOLARE PONTE SA SCAFA – PORTO DI CAGLIARI”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cagliari,

PREMESSO che nell’ambito del porto di Cagliari insiste un ponte in ferro denominato Sa Scaffa lungo il tratto dismesso della vecchia strada statale “Sulcitana”;

VISTA la comunicazione (pervenuta via mail in data 23.05.2024) con la quale la società Reco Appalti Srl con sede legale in Campagno di Roma (RM) via del Pavone 110, ha richiesto l’autorizzazione al transito sul ponte Sa Scaffa del porto di Cagliari di un autocarro a 4 assi, per il trasporto delle coperture in calcestruzzo delle vasche;

VISTO il foglio prot. 17832 datato 06.05.2024 di questa Capitaneria di porto con il quale è stato richiesto il parere tecnico alla società ANAS Spa, consegnataria del ponte Sa Scaffa;

VISTA la comunicazione datata 09.05.2024 (ns prot. 18561 del 09.05.2024) con la quale la società Reco Appalti Srl ha trasmesso lo schema di carico del veicolo a pieno carico per il posizionamento delle coperture delle vasche;

VISTO il foglio prot. 18596 datato 09.05.2024 di questa Capitaneria di porto con il quale è stato trasmesso alla società ANAS Spa lo schema di carico del veicolo;

PRESO ATTO del contenuto della nota prot. 413017 del 16.05.2024 della società ANAS con la quale è stato confermato il parere tecnico “con prescrizioni” sul grado di sicurezza attendibile dell’opera durante i passaggi dei mezzi dell’impresa affidataria dei lavori RECO Appalti;

PRESO ATTO del parere tecnico con prescrizioni datato 05.06.2023 a firma dell’Ing. Antonio Vincis in qualità di consulente strutturista incaricato da ANAS Spa;

VISTO il Verbale n. 310/89 del 15.06.1989 con il quale la Capitaneria di porto di Cagliari ha provveduto alla consegna di mq 1.050 (ponte in ferro) e mq 945 aree variante provvisoria alla società ANAS per i lavori di riparazione e ripristino del ponte in ferro;

CONSIDERATO che le suddette aree demaniali marittimi risultano ancora in consegna alla predetta società ANAS;

ATTESO che con Ordinanza n. 209/2015 del 26.10.2015 questa Capitaneria di porto ha limitato il transito e la sosta veicolare sul ponte sopra richiamato in ordine al contenuto della relazione tecnica datata 26 ottobre 2015 del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche di Cagliari;

VISTA la nota prot. 26089 del 29.06.2023 di questa Capitaneria di porto con la quale è stata convocata una riunione al fine di valutare la portata del ponte in relazione al peso dei mezzi che dovranno attraversarlo;

PRESO ATTO delle risultanze dell’incontro tenutosi in data 06.07.2023 nei locali della Capitaneria di porto di Cagliari che hanno confermato la fattibilità del transito con l’osservanza di prescrizioni;

RITENUTO CHE con la nota prot. 0026200 del 18.07.2023 il Provveditorato interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Uff6 Sede Coordinata di Cagliari ha preso atto delle verifiche tecniche intraprese dall’ANAS, dei relativi esiti di tali verifiche e delle prescrizioni riportate, a firma di Tecnico Ingegnere abilitato, e al contempo si è rimesso nelle valutazioni tecniche dalla stessa società ANAS quale consegnataria del ponte metallico “Sa Scaffa”;

CONSIDERATO che la società ANAS Gruppo FS Italiane, nell'ambito della Valutazione della sicurezza e progetto di recupero del ponte in ferro "La Scaffa" e ponticelli in c.a. di approccio ha eseguito nello scorso mese di dicembre apposite prove statiche dinamiche e visive sull'opera d'arte a cura del laboratorio specializzato 4EMME di Bolzano – Filiale di Cagliari sotto la supervisione dell'Ingegnere strutturista Antonio Vincis per conto della Struttura Territoriale Anas della Sardegna;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" (di seguito C.d.S.) approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 (in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58) e successive modifiche e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di seguito Reg. C.d.S.) approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le circolari dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti prot. nn° 520951, 5201696 e 5200102 rispettivamente in data 24/02/1995, 14/04/1995 e 07/01/1999, in materia di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale;

VISTI i Dp. prot. nn° 82/31052, 82/1059, 82/081217 e 82/028204 rispettivamente in data 2/07/1996, 22.01.1999, 26/11/2001 e 30/04/2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2°, in materia di Sicurezza in ambito portuale;

CONSIDERATA altresì la necessità di prevenire incidenti e danni alle persone ed ai mezzi, e di salvaguardare la sicurezza della navigazione e dello specchio acqueo portuale;

RENDE NOTO

Che il ponte in ferro – Località "Sa Scaffa" del porto di Cagliari nella giornata del **27 maggio 2024, dalle 08:30 alle ore 16:00**, sarà interessato da n. 2 transiti di un autocarro a 4 assi per conto della società RECO Appalti (trasporto coperture vasche prefabbricate in calcestruzzo).

ORDINA

Articolo 1

Interdizione e divieti

1. Nella giornata e negli orari di cui al rende noto, in occasione dei suddetti transiti la circolazione veicolare e pedonale sul Ponte in ferro ubicato all'interno del porto di Cagliari – Località "Sa Scaffa" sarà vietata fino al termine del passaggio dei veicoli di cui al rende noto.
2. Nella giornata e negli orari di cui al rende noto nello specchio acqueo sottostante il suddetto ponte fino ad una estensione di metri 50 (cinquanta) dalla proiezione verticale su entrambi i lati del ponte è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio di unità navali ed ogni altra attività connessa all'uso pubblico del mare.
3. Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area interessata devono procedere prestando particolare attenzione, valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaiasca al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo.
4. Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività in tal senso previste, tutte le unità eventualmente in transito, sosta o navigazione in prossimità dei limiti esterni delle zone di mare portuali interdetta dovranno attenersi scrupolosamente e senza indugio, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ad ogni disposizione impartita via brevi dall'Autorità Marittima o dalle altre Amministrazioni preposte e/o incaricate all'esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo 2

Obblighi della Ditta esecutrice

1. E' fatto obbligo alla Ditta RECO Appalti, di ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla società ANAS Gruppo FS Italiane, quale consegnataria del bene demaniale. Il transito dovrà avvenire solo nei termini e con le modalità ivi previste, nonché nel pieno e puntuale rispetto di tutte le ulteriori ed eventuali concorrenti prescrizioni impartite dalle altre Amministrazioni a vario titolo coinvolte. In particolare:

- a. Transito limitato ai soli passaggi richiesti;
 - b. Transito con veicolo isolato in asse ponte e a velocità non superiore a 20 km/h;
 - c. Verifica degli ingombri al fine di accertare che nessun elemento del mezzo possa urtare le membrature del ponte.
2. L'Amministrazione Marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità da danni a terzi che dovessero verificarsi in relazione al transito del mezzo pesante in questione.
 3. Ogni intervento imprevisto si rendesse necessario dovrà essere comunicato a questa Autorità marittima allo scopo di consentire di emanare tempestivamente i relativi provvedimenti di polizia marittima e portuale.
 4. Restano comunque a carico della società utilizzatrice del mezzo pesante, eventuali responsabilità connesse a molestie, azioni giuridiche o danni derivanti dalle attività svolte.
 5. La società ANAS consegnataria del bene demaniale marittimo, dovrà verificare la corretta esecuzione degli stessi attenendosi alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi sopra richiamati nonché vigilare nelle adiacenti aree, ponendo in essere ogni provvedimento ritenuto idoneo.
 6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti inerenti la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, del cui rispetto e controllo hanno carico i responsabili della società esecutrice dei lavori. L'Amministrazione marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità da danni a terzi eventualmente derivanti dalla presente Ordinanza.

Articolo 3

Deroghe

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:
 - i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
 - i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
 - le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Articolo 4

Disposizioni finali e sanzioni

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dell'art. 53 del D.Lgs 171/2005 se alla condotta di unità da diporto, nonché dall'art. 6 e 158 del Codice della strada.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari> nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Cagliari (*vedi stringa in alto*)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni STELLA
*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*

ALLEGATO

